

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA



CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Competenze

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Nuovo regolamento per il servizio di stato civile), L.R. 29/07/2004 n. 19.

CAPO II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 2 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all'ufficiale dello stato civile.
4. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto; il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'Ufficiale dello Stato Civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. (Art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)
5. In qualunque caso di morte violenta ovvero in un istituto di prevenzione e di pena, non si menzione nell'atto di tale circostanza.



Art. 3 – Constatazione di decesso

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a)¹ del T.U.L.S.S., approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100² del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 5.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 24.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'unità sanitaria locale competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
8. Spetta alle Unità Sanitarie locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

1 « Gli esercenti la professione di medico- chirurgico, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a denunciare al podestà (ora sindaco N.d.R.) le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso».

2 « Art. 100 (Certificati di morte). – Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98».



Art. 4 – Referto all’Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale deve farne immediato rapporto all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 365 del Codice Penale³ e art. 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla-osta al seppellimento spetta all’autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta al sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

2. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne da subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’unità sanitaria locale incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 5 – Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396⁴, sull’ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità sanitaria locale competente.

2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 74.

3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal successivo art. 8, e comunque non dopo le trenta ore.

³<< Art. 365 – Omissione di referto – Chiunque avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestata la propria assistenza od opera in casi che possano presentare i caratteri di un delitto per i quali si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.>>

⁴ « Art. 74 - Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa». L’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.



Art. 6 – Permesso di seppellimento

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 4.

Art. 7 – Sepulture particolari

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,⁵ si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

Periodo di osservazione dei cadaveri e obitori

Art. 8 - Termini

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve

⁵« Art. 37 –

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita»



avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.⁶

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente comma.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva–diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 9 – Condizioni di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva–diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 10 – Locali di osservazione

1. In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

⁶ Per opportuno coordinamento si riporta il primo comma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico): "Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'art4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea dopo sospensione per due minuti primi di quella artificiale, e di assenza di attività elettrica celebrale, spontanea e provocata"



3. Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

CAPO IV

Trasporto di salme, cadaveri e resti mortali

Art. 11 – Trasporto

1. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni di cui all'art. 16 e seguenti del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre, si osservano le norme di cui al D.P.R. 20 settembre 1990, n. 285, artt.20 e 21.
3. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 12 - Precauzioni

1. Il trasporto di salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo III, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso la camera mortuaria delle strutture ospedaliere (art. 10 comma 1 L.R. 29/07/2004 n. 19)
3. Nei casi previsti al comma precedente il medico curante o convenzionato con il S.S.N., certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Questa certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio regionale. (art. 1 comma 2 e 3 L.R. 29/07/2004 n. 19)



Art. 13 – Norme generali

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue con mezzi speciali di trasporto.
5. Il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale viene esercitato da terzi nel rispetto della vigente disciplina normativa.
6. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 14 - Orari

Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 15 – Decreto di autorizzazione

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.



4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 16 – Trasporto particolare

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 15 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 19 seguendo le prescrizioni degli artt. 13 e 20.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero.

Art. 17 – Trasporto per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 15.

Art. 18 – Trasporto all'estero

1. Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 19 – Requisiti cassa

1. Per il trasporto da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.



2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta; deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.



13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 16 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
14. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 20 – Trattamento per la conservazione del cadavere

1. Per il trasporto di cui all'art. 19, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21 – Ingresso di cadavere

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal comune deve essere munito del provvedimento di autorizzazione del Responsabile competente del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 22 – Trasporto per insegnamento e indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.



2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna il cadavere dall'incaricato del trasporto e lo riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averlo ricomposto con la migliore cura e ricollocato nel feretro, all'impresa incaricata per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 23 – Trasporto di resti

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 13 e 16.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

Riscontro diagnostico

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 24 – Norme di rinvio

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



CAPO VI

Cimitero - servizi - costruzioni

Art. 25 – Disposizioni Generali

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con tre cimiteri ubicati:
 - a. nel capoluogo via Nazionale;
 - b. frazione Pegola via Ponticelli;
 - c. frazione Altedo via Castellina.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni per tumulazioni di cui all'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri come prescritto dall'art. 69 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/2006.
4. Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono determinate le aree per le sepolture comuni e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.
5. L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
6. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 26 – Organizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri sono divisi in settori e ogni settore è diviso in blocchi omogenei per tipologia di manufatto. All'interno dei blocchi i loculi sono numerati verticalmente dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso da sinistra verso destra.



2. Si procede alla vendita per blocchi. Possono essere venduti loculi in un nuovo blocco solo ad esaurimento dei loculi disponibili nel blocco già iniziato.

Art. 27 – Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso o in un loculo concesso sotto la vigenza di disposizioni precedenti;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 di genitori residenti;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) i resti mortali del coniuge o di parenti entro il primo grado di persone residenti nel comune di Malalbergo;
 - g) i cadaveri ed i resti mortali di persone nate nel comune e non più residenti. Si considerano nate nel comune anche le persone che sono nate occasionalmente in altro comune da genitori residenti nel comune di Malalbergo;
 - h) il cadavere ed i resti mortali del coniuge, del convivente more uxorio, senza differenza di sesso e l'unito civilmente (artt. 44 e 49), di persona nata o residente nel Comune;
 - i) i cadaveri delle persone che hanno avuto nel comune la residenza per un periodo minimo di 10 anni.
 - j) si considerano equiparati al caso di cui alla lett. i) i cadaveri delle persone che hanno avuto dimora abituale, ininterrotta e documentata per un periodo minimo di 15 anni nel territorio del Comune.
 - k) I cadaveri ed i resti mortali delle persone che hanno, al momento del decesso, la residenza nella località denominata "Piccola Parigi", ubicata in Via Bassa della Castellina, nel Comune di Bentivoglio (Bo).



Art. 28 – Ammissione nei cimiteri di ceneri e resti mortali

Al di fuori dei casi di cui al precedente art. 27 è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali (fino ad un massimo di 2) all'interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto (Circ. n. 24 del 24/06/1993 punto 13.3 del Ministero della Sanità).

Art. 29 – Funerali

1. Nei giorni festivi, nel sabato pomeriggio e nei giorni di ricorrenza del Santo Patrono e della Celebrazione dei defunti non si effettuano funerali e le conseguenti operazioni di inumazione, tumulazione o cremazione.
2. In detti giorni l'unica attività ammessa è quella prevista dal successivo art. 31.
3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi, si effettuano le attività in esso indicate unicamente nella ricorrenza di due o più giorni festivi consecutivi e qualora sia debitamente accertato che la salma non può essere oggetto di trattamenti conservativi o conservata in idonea cella frigorifera.

Art. 30 – Custodia e manutenzione – Registro operazioni cimiteriali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi di idoneo personale.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
4. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 (permesso di seppellimento); inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;



- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
5. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 6. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO VII

Locali per sosta feretri - Sala per autopsie

Art. 31 – Camera mortuaria

Ogni cimitero ha un idoneo locale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. (Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria).

Art. 32 - Requisiti

I requisiti della sala per autopsie sono definiti dall'art. 66 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VIII

Inumazione

Art. 33 – Sepoltura per inumazione

1. Le sepolture per inumazioni hanno durata legale minima di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono riconosciute per le salme di cui all'art. 27 previo pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe di cui all'art. 45, in ottemperanza dell'art. 7 bis – del D.L. 392 del 27/12/2000 convertito con modificazione dalla Legge n. 26 del 28/02/2001.
2. Vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti e in assenza di altre persone legate da vincoli affettivi di convivenza.



Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. La domanda di inumazione di salma deve essere presentata da un familiare o da altra persona incaricata presso gli uffici comunali prima della sepoltura.

Art. 34 – Campi per inumazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità fino ad esaurimento del campo.
3. Ogni fossa prima dell'accoglimento del feretro è sottoposta a trattamenti chimici per favorire la completa mineralizzazione dello stesso.

Art. 35 – Organizzazione dei campi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti, di estensione comunque non superiore ai due terzi della fossa (m. 0,60 x m. 1,40). E' fatto inoltre divieto di piantumazione di alberi o arbusti di altezza superiore a m 1,50. E' a carico dei familiari ogni intervento di manutenzione sul manufatto posto sulla sepoltura.
4. Nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni, verrà intimata al parente interessato la regolarizzazione; in caso di inadempimento, decorso il termine comunicato nella diffida, verrà disposta la rimozione del cippo, lapide o altro supporto in attesa della regolarizzazione, con spese a carico dell'interessato.



5. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
7. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
8. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
9. Per i nati morti ed i prodotti abortivi per i quali è richiesta dai genitori l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
10. Per inumazioni di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

Art. 36 – Feretro per inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla



realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
6. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
8. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
9. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
11. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO IX

Tumulazione

Art. 37 – Sepolture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 41 e seguenti del presente Regolamento.
3. Ogni sepoltura è comprensiva di lapide non sostituibile. La lapide va rimossa prima della tumulazione a cura del familiare richiedente la tumulazione stessa. Sulla lapide devono essere riportati il nome, cognome, data di nascita e di morte della salma e di eventuali resti presenti nel loculo stesso.



4. A richiesta dei familiari, sopra ogni sepoltura, può essere posta una luce votiva. Non è previsto alcun pagamento di canone per il consumo e la manutenzione della luce.
5. La tumulazione di salme è consentita entro i limiti di cui all'art. 27, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori. La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali prima della tumulazione.
6. Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia .
7. Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco a norma dell'art. 19 del presente Regolamento.
8. È ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.
9. È permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente.

Art. 38 – Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.



9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 19.
11. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

Art. 39 – Tumulazione di ceneri e resti mortali

1. La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all' art. 27, salvo i casi previsti dall'art. 28, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi e ossari contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che:
 - le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
 - venga rispettato il limite massimo di 2 cassette di resti mortali per loculo e il limite massimo di capienza del loculo per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri;
 - all' interno di uno stesso loculo non vengano sovrapposte cassette o urne cinerarie;
 - la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
 - venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.
2. Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti mortali o ceneri.
3. Non possono essere concessi ossari o cinerai in assenza di resti mortali o ceneri. Un ossario può contenere una cassetta con resti ed 1 urna cineraria, oppure 2 urne cinerarie. Il cineraio può contenere 2 urne cinerarie.

Art. 40 – Tipi di sepoltura per tumulazione

1. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura per tumulazione mediante concessione a pagamento del diritto d'uso a tempo determinato di:



- loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
- tombe di famiglia costituite da loculi in concessione;
- ossari costruiti dal Comune in colombari per la tumulazione di resti o di ceneri;
- cinerai per la tumulazione di ceneri.

Art. 41 – Concessione

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure aree destinate alla costruzione di sepolture.
2. Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Art. 42 – Modalità di concessione

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri.
3. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, ossario, ecc.), sua ubicazione nel cimitero, generalità, data e luogo di morte della salma da tumulare. Il concessionario e i suoi aventi causa agiscono in nome e per conto di tutti i titolari del diritto.
4. La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori. Le spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

Art. 43 – Durata della concessione

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:



- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali per anni 35;
 - b) concessione di ossari costruiti dal Comune per tumulazione di resti o ceneri per anni 35;
 - c) concessione di loculi per costituzione di tombe di famiglie per anni 99.
2. All'inizio di ogni anno viene affisso un avviso pubblico nei cimiteri e all'Albo Pretorio delle concessioni in scadenza. Entro 6 mesi dalla scadenza, i loculi dovranno essere liberati ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 44 – Caratteristiche della concessione

1. Tutte le concessioni amministrative sono temporanee con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto previo pagamento dei corrispettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale. (art. 45)
2. Le concessioni non sono rinnovabili ed entro 6 mesi dalla scadenza si dovrà provvedere alla liberazione del loculo (artt. 43 e 56), salvo diversa previsione contrattuale.
3. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
4. Le concessioni dei loculi e/o ossari e/o cinerai sono rilasciate solo all'atto del decesso per gli aventi diritto, come elencati nell'Art. 27. Su richiesta sono rilasciate esclusivamente al coniuge ancora in vita, al convivente more uxorio senza distinzione di sesso e all'unito civilmente o ai genitori residenti nel Comune. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
5. Le concessioni riferite a contratti di loculi rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 conservano la loro originaria scadenza, e se sono state rinnovate, scadono al termine del periodo di rinnovo.
6. In un loculo occupato, previa verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 27, è possibile inserire una nuova salma, dopo la riduzione della salma esistente e ritumulazione dei resti nel loculo. Il loculo formerà oggetto di una nuova concessione, nella quale andrà indicato anche il nuovo destinatario. Tutte le spese relative alle operazioni di estumulazione, raccolta e ritumulazione dei resti sono a carico del concessionario. La tariffa delle concessioni di cui al presente comma è intera.



7. Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale.
8. Le concessioni sono rilasciate partendo dal manufatto n. 1 in prima fila e salendo in linea verticale poi passando al manufatto di fianco seguendo la numerazione basso-alto, alto-basso.
9. Le richieste di loculi in numero superiore a due saranno accolte assegnandoli secondo il senso verticale.

Art. 44 bis – Comunicazione referente concessione

Alla morte del concessionario deve essere fatta comunicazione di un referente, tra gli eredi, nei rapporti con il Comune. In assenza di comunicazione il referente si intenderà il richiedente operazioni cimiteriali sul loculo.

Art. 44 ter – Nuove concessioni.

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 44, comma 4, è facoltà dell'Amministrazione comunale, mediante pubblico avviso, procedere all'assegnazione di loculi rimasti invenduti, o che sono stati liberati per scadenza della concessione, a persone ancora in vita in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del presente Regolamento. In tali casi la concessione decorre dalla data di decesso e la tariffa è quella per persone residenti.

Art. 45 – Tariffe delle concessioni, delle inumazioni e dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni, delle inumazioni e dei connessi servizi cimiteriali sono determinate con deliberazione della Consiglio Comunale (Allegato A) e periodicamente aggiornate con pari provvedimento della Giunta Comunale, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.
2. La tariffa delle concessioni di cui all'art. 43 rilasciate per la tumulazione e quella di cui all'art. 33 per le inumazioni di salme di cittadini non residenti è soggetta ad una maggiorazione tariffaria del 50%, salvo i casi previsti dal comma 6 art. 44 ed ai casi previsti dall'art. 44 ter.
3. Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale.
4. La tariffa delle concessioni di loculi di cui all'art. 44 comma 6 è quella intera.



5. La tariffa delle inumazioni di cui all'art. 33 comprende il corrispettivo per la futura esumazione ordinaria.

Art. 46 – Priorità

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:
 - a) tumulazione di salma o resti mortali o ceneri;
 - b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari.
2. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di manufatti per le richieste di cui al punto a).

Art. 47 – Tumulazione provvisoria

1. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero indicato dal richiedente, il sindaco può autorizzare l'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario o non ancora venduto disponibile in uno degli altri cimiteri.

In entrambi i casi l'uso è temporaneo e gratuito e deve risultare da atto scritto (istanza del familiare con assenso del concessionario), con il quale il richiedente si impegna all'acquisto di un loculo non appena disponibile;
2. Nel caso di loculo già in concessione è vietata ogni forma di speculazione, restano in capo al concessionario originario tutti i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
3. Le spese di traslazione sono a carico del Comune fatto salvo il costo della prima tumulazione.
4. E' vietata ogni altra forma di tumulazione provvisoria al di fuori dai casi previsti dal presente articolo.

CAPO X

Sepolture di famiglia

Art. 48 – Modalità di concessione

1. All'interno del cimitero è prevista la concessione di loculi per costituzione di tombe di famiglia per 99 anni, non rinnovabili.



2. Il manufatto delle tombe di famiglia costruite su aree a tal fine destinate, allo scadere del periodo di concessione, rimane di proprietà del Comune.
3. Per i loculi concessi per la costituzione di Tombe di Famiglia, fermo restando diversa previsione contrattuale, la concessione non è rinnovabile ed i loculi dovranno essere liberati entro 6 mesi dagli aventi diritto.

Art. 49 - Beneficiari

1. La concessione di sepolture private può essere data ai richiedenti che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 25. In caso di richiedente non residente la tariffa viene maggiorata come disposto dall'art. 45 comma 2.

I loculi in tomba di famiglia costruiti dal Comune verranno concessi unicamente in linea verticale sino al completamento dell'intera fila. Non possono essere concessi loculi in numero inferiore a 4 - 8.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed ai componenti della propria famiglia e comunque aventi con esso parentela, fino al IV grado in linea diretta e fino al IV grado in linea collaterale ascendente e discendente, coniuge, convivente more uxorio senza distinzione di sesso e all'unito civilmente, generi e nuore, ovunque residenti prima del decesso ed inoltre alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, purché residenti nel Comune concedente prima del decesso, fino a completamento della capienza del sepolcro. E' consentito, su richiesta dei concessionari da indicare nella domanda di concessione, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Anche le dichiarazioni di volontà tese a restringere il diritto d'uso devono essere espresse nella concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, è riservato alle persone enunciate nell'atto di concessione e nel regolamento di polizia mortuaria al tempo in vigore.

Per le concessioni di sepolture private per le quali, in occasione di eventi bellici, è andata distrutta la concessione originaria, il diritto di uso è riconosciuto a seguito di dichiarazione degli aventi diritto e considerando come capostipite quello dichiarato dagli stessi.(Art. 50bis)



3. Per la tumulazione nelle sepolture private, è necessaria la richiesta dei familiari. L'ingresso della salma viene autorizzato dopo aver accertato che il defunto ha diritto alla sepoltura ai sensi del comma 2.

Art. 50 Sepolture private pregresse

Per le concessioni relative ad aree o tombe di famiglia, per le quali non risulti atto di concessione e sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del funzionario responsabile di riconoscimento.

Il provvedimento di riconoscimento della titolarità della tomba sarà adeguatamente pubblicizzato mediante avviso da pubblicarsi per sei mesi all'Albo Pretorio, all'ingresso del cimitero e presso la sepoltura interessata.

Art. 50 bis Aggiornamento dell'intestazione della concessione cimiteriale di sepolture private in caso di decesso del concessionario.

In caso di decesso del concessionario di concessione perpetua o 99ennale (o di parte di essa), i discendenti legittimi, o le altre persone aventi titolo nella concessione (di cui all'art. 49), sono tenute a darne comunicazione al Comune entro 6 mesi, chiedendo, nel contempo, la variazione, per aggiornamento dell'intestatario della concessione in favore degli altri aventi diritto.

Con la presentazione della domanda deve essere specificata la ripartizione dei posti salma, nel caso di più aventi titolo e la designazione di uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli intestatari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

La richiesta di aggiornamento intestazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli eredi e presentata in carta da bollo e dietro versamento di un corrispettivo fisso (di cui all'allegato A)



stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale e aggiornata periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale.

Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari o eredi non più interessati, purchè i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Successivamente verrà rilasciata agli stessi una autorizzazione (anche mediante silenzio-assenso dell'Amministrazione).

La concessione mantiene la decorrenza e durata originarie.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49, abbiano titolo per assumere la qualità di intestatari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, comunicate all'Amministrazione Comunale, per curare la manutenzione della sepoltura.

Per tutte le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione e la nomina di un referente, dovrà essere inoltrata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque anteriormente a qualsiasi operazione sulla sepoltura privata.

Art. 50 ter Estumulazione per utilizzo posti sepolcrali

Al termine di un periodo minimo della durata di 20 anni, il concessionario (o altro avente diritto) di sepoltura privata, ha facoltà di disporre l'estumulazione delle salme, finalizzata alla raccolta dei resti, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione e assumendo l'impegno alla collocazione dei resti.

Nel caso gli interessati intendano tumularvi altri congiunti (**nei limiti di cui all'art. 49**), l'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto cimiteriale (di cui all'allegato A) previsto con deliberazione del Consiglio Comunale e aggiornato periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale.

Contestualmente alla richiesta di estumulazione, qualora il concessionario fosse deceduto, l'Ufficio Comunale provvederà all'aggiornamento dell'intestazione della concessione stessa con le modalità di cui all'art. 50 bis *“Aggiornamento dell'intestazione della concessione cimiteriale di sepolture private in caso di decesso del concessionario”* del presente Regolamento.



CAPO XI

Manutenzione

Art. 51 – Spese di manutenzione

1. Per tutti i manufatti oggetto di concessione, escluse quelli di cui al comma seguente e le costruzioni private, gli interventi manutentivi verranno effettuati dall'Amministrazione. Gli oneri di manutenzione vengono corrisposti all'atto della concessione.
2. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, su manufatti concessi in perpetuo, gli oneri saranno a carico dei concessionari o del referente della concessione ai sensi dell'art. 44 bis e nel caso di inadempienza saranno recuperati coattivamente a norma di legge.
3. I lavori di manutenzione da eseguirsi all'interno delle sepolture private vengono effettuati direttamente dai concessionari o dai loro aventi causa, previa comunicazione sul tipo e tempi di esecuzione dei lavori.

CAPO XII

Esumazione, estumulazione e trasferimenti

Art. 52 - Esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio.
4. Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
5. Il sindaco può autorizzare su richiesta dei familiari il trasporto di salma in altra sepoltura o per cremazione sempre che non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
6. Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria in applicazione dell'art 12 della L.R. n. 19 del 27 luglio 2004 le esumazioni possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente saranno da evitarsi i mesi più caldi (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).



7. Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve particolari situazioni per le quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere il parere igienico-sanitario.
8. Le operazioni di esumazione sono eseguite previo pagamento delle tariffe in vigore per tali operazioni. I familiari devono provvedere alla rimozione ed eventuale ricollocazione di ogni manufatto posto sopra la sepoltura.

Art. 53 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite da ditte specializzate, sotto la sorveglianza del personale comunale, scaduto il decennio di inumazione, ovvero nel periodo più lungo, nel caso le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
2. I parenti o altre persone interessate, avvertite con avviso esposto all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio riportante il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché il trattamento prestabilito per i resti mortali, potranno assistere all'esumazione. I familiari aventi titolo sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione richiesta per i resti mortali dei propri defunti.
3. In caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) Essere trasferito in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
4. In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione di ossa umane o resti mortali, il Comune procederà nei modi e nei tempi di cui alle ordinanze dispositive, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.

Qualora nessun parente richieda una destinazione dei resti se la salma non risulta completamente mineralizzata, si procederà all'inumazione dei resti in apposito campo o alla cremazione. I resti saranno conservati in apposito luogo all'interno del Cimitero per la durata di almeno 6 mesi dall'operazione. Decorso tale termine, qualora nessun parente richieda diversa collocazione, i resti saranno dispersi nell'ossario comune. Del deposito



viene dato avviso pubblicato all'albo Pretorio e nelle bacheche esposte all'interno del Cimitero

5. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
6. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) Cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) Due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Art. 54 – Ossari - Ossario comune – Resti mortali – Cinerario

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritto dall'art. 23.
2. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere, in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni che si trovino nelle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 56 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Nello stesso manufatto possono essere disperse in forma indistinta le ceneri per le quali non viene richiesta altra destinazione.
Sono considerate "ossari comuni" le botole presenti nelle strutture erette a tombe di famiglia i cui loculi sono stati oggetto di singola concessione e non di sepoltura privata.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati come "rifiuti urbani" ai sensi dell' art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e possono essere smaltiti nell'ambito della normale attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Considerata la particolare natura dei detti rifiuti, gli stessi dovranno, prima dello smaltimento, essere raccolti in appositi contenitori collocati in aree di stoccaggio lontano dai punti di normale raccolta dei R.S.U.:
 - la raccolta e la manipolazione dei tali rifiuti deve essere eseguita da personale comunale o incaricato qualificato;
 - le aree di stoccaggio devono essere accessibili solo a personale addetto.



- Fanno eccezione le fotografie ed i caratteri di scrittura se preventivamente richiesti all'Amministrazione comunale ed autorizzati.

Non è ammesso l'asporto fuori del cimitero di arredi funebri compreso la lapide, ma può essere autorizzato il loro eventuale reimpiego nel cimitero per altra sepoltura.

- Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

- Gli oggetti di valore o di particolare interesse che fossero rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione degli aventi diritto per 6 mesi.

Trascorso detto periodo gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno dispersi nell'ossario comune.

- Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Art. 55 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, entro sei mesi dalla sepoltura, su domanda dei familiari da redigersi in carta bollata e previo pagamento delle tariffe in vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.
2. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà essere autorizzata, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, finché non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il coordinatore sanitario o suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.



Art. 56 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono regolate dal Responsabile del Servizio e vengono eseguite da ditte specializzate sotto la sorveglianza del personale comunale. Alle estumulazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 in quanto compatibili.
2. Le salme estumulate, che non risultano completamente mineralizzate, qualora non venga richiesta altra destinazione, devono essere inumate, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, anche con sostituzione delle casse originarie con contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti.
In questo caso il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
3. E' possibile, ad istanza degli aventi diritto, la cremazione dei resti mortali secondo le modalità indicate al comma 4 lettera c) dell'art. 53.
4. Le estumulazioni straordinarie, salvo i casi di morte per malattia infettiva contagiosa per i quali si applica l'art. 55 comma 2, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, anche se preferibilmente saranno da evitarsi i mesi più caldi (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre), su richiesta degli aventi diritto che dichiarino di avere titolo a disporre dei resti. Qualora la salma si trovi indecomposta, si potrà procedere su espressa richiesta:
 - a) All'inumazione con le modalità previste dal comma 2;
 - b) Alla ritumulazione nel loculo per la ripresa del processo di mineralizzazione. In questo caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro. E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione.
 - c) Alla cremazione secondo le modalità indicate al comma 4 lettera c) dell'art. 53.
5. Il trasporto in altra sede del feretro estumulato può farsi solo a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario o il suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcuno pregiudizio per la salute pubblica.



6. Qualora la predetta autorità sanitaria o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
7. Qualora le salme si trovino in condizioni di completa mineralizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 54.
8. Le estumulazioni sono eseguite previo pagamento delle tariffe in vigore per tali operazioni. (Art. 45)
9. Prima di effettuare le operazioni di estumulazione, i familiari sono tenuti alla rimozione della lapide ed alla sua ricollocazione in caso di ritumulazione della salma non mineralizzata.

Art. 57 – Operazioni vietate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.¹⁰
3. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 55.

CAPO XIII

Decadenza, revoca e rinuncia

Art. 58 - Principi generali

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore. In caso di rinuncia scritta al cambio intestazione della concessione di sepoltura privata da parte di tutti gli aventi diritto, la stessa dovrà essere liberata a spese dei rinunciatari, tornerà nella piena disponibilità del Comune e formerà oggetto di nuova concessione.
2. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.



Art. 59 – Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 43.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.
3. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dall'art. 43 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate, ma possono essere revocate quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 60 – Decadenza

1. La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, ove occorra anche per pubbliche affissioni, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per morte, irreperibilità o incuria, del concessionario o degli aventi diritto, il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino se la sepoltura è di interesse storico o artistico. In questo caso il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Nel caso di concessioni perpetue, la decadenza può essere dichiarata, in presenza delle condizioni previste al comma 2. Il Comune procederà alla liberazione del loculo con successivo recupero coattivo delle spese.
4. Qualora non siano rintracciabili aventi diritto, su dichiarazione di persona interessata, si può procedere all'estumulazione della salma. Il dichiarante si farà carico di tutte le spese. Il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.



Art. 61 – Rinuncia

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione per qualunque causa, unicamente nei casi di aree inedificate o di loculi o di ossari non utilizzati. In tali casi il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato al Comune all'atto della concessione secondo le seguenti percentuali:
 - 50% per loculi restituiti entro 5 anni dal contratto;
 - 25% per loculi restituiti dopo 5 anni dal contratto.
2. In caso di rinuncia e contestuale acquisto di almeno n. 4 loculi in tomba di famiglia, è ammesso il rimborso del corrispettivo pagato al Comune all'atto della concessione.
3. In caso di rinuncia di concessione di loculo acquistato per la tumulazione di salma destinata in via definitiva ad una tomba di famiglia o ad altro loculo, è prevista la restituzione del 50% del corrispettivo pagato al Comune all'atto della concessione, se la rinuncia avviene entro un anno dalla concessione stessa.
4. In caso di rinuncia di concessione di loculo occupato e contestuale acquisto di almeno 4 loculi in tomba di famiglia, è previsto il rimborso nelle misure di cui al comma 1.

CAPO XIV

Cremazione

Art. 62 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. 10,09,1990 N. 285 e deliberazione della Giunta Regionale n. 10/2005, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1622/2008, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.
Si applica l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:



- a) Certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 - b) In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullatosta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.U.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15 luglio 2003 n. 254.
 4. La cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Art. 63 – Trattamento ceneri e urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o per l'affidamento ai familiari.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse in apposita area del cimitero.

Art. 64 – Area di dispersione ceneri

E' individuata un'area di dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Malalbergo ed Altedo.



Art. 65 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, numeri 1 e 2 della Legge 130/2001.
2. Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto, in natura o in aree private. In quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario, fermo restando, che non può avvenire in centri abitati come individuato dall'art. 3 comma 1 numero 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) Del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) Del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) Del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'area individuata ai sensi dell'art. precedente, o nel cinerario comune di cui all'art. 54.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti, è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto e in mancanza da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 66 – Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello



Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà del defunto, o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata ovvero dove sono tumulate le ceneri la richiesta di affidamento familiare che dovrà contenere:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna;
- e) La persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- g) La conoscenza della possibilità di tumulazione dell'urna nel cimitero nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) La insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;



5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo salvo non diversamente indicato al momento di richiesta dell'autorizzazione. La variazione della residenza o dell'affidatario dell'urna cineraria, va comunicata unicamente per ottenere l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Nel caso in cui l'affidatario intenda rinunciare all'affidamento delle ceneri, deve richiedere l'autorizzazione:
 - ← alla dispersione in località individuata ai sensi dell'art. 67 comma 2;
 - ← alla dispersione nell'ossario comune;
 - ← al trasferimento dell'urna in cimitero per la successiva tumulazione.
 - ← In caso di decesso dell'affidatario, qualora gli aventi titolo non presentino una diversa richiesta di destinazione, l'urna deve essere riconsegnata all'autorità comunale che provvederà alla dispersione in cinerario comune.

Art. 67 – Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal cimitero, in luogo specificato dall'affidatario tra quelli consentiti.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, se o meno presente nello stesso luogo un feretro, nicchia cineraria, in ossario.
3. E' vietato l'interramento delle urne cinerarie.

Art. 68 – Cremazione di salme inumate e tumulate

1. Le salme, decorsi dieci anni dall'inumazione o venti dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del



Comune e all'ingresso del cimitero. Gli elenchi dei campi comuni e delle sepolture in scadenza restano affissi per almeno trenta giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

3. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi: tumulazione, inumazione, o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Art. 69 – Tariffe

Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione di ceneri interne al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita con delibera del Consiglio Comunale e periodicamente aggiornata con pari provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 70 – Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Capo comminando le sanzioni previste da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 nonché dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

CAPO XV

Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 71 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,¹² 339,¹³ 340¹⁴ e 358,¹⁵ del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3



della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Art. 72 – Casi particolari

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 44, per le domande e assegnazioni di concessioni di loculi e/o ossari cimiteriali intervenute prima del 20 giugno 1991, la durata trentacinquennale inizia a decorrere dalla effettiva occupazione del loculo.
2. In deroga all'art. 48 del regolamento comunale n. 358/60, per le domande e assegnazioni di concessioni di ossari la durata trentennale inizia a decorrere dalla data del contratto.
3. Per le concessioni di cui sopra, è fatta salva diversa previsione contrattuale.

Art 73 – Casi particolari di concessioni

1. Le concessioni trentennali rinnovabili entro 3 mesi dalla scadenza, per le quali non è ancora stata presentata domanda di rinnovo, possono essere rinnovate entro il 31/12/2017. Decorso tale termine si procederà ai sensi dell'art. 56.
2. Le concessione trentacinquennali per le quali è previsto il rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento della domanda di rinnovo, alla loro scadenza naturale, non potranno essere rinnovate, salvo previsione contrattuale.

Art. 74 – Norme di rinvio

Per quanto non fosse contemplato nel presente regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 130 del 30 marzo 2001 e alla L.R. n. 19 del 24 luglio 2004.

Art. 75 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'1/01/2018.



INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Competenze

CAPO II – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 2 - Dichiarazione di morte
Art. 3 - Constatazione di decesso
Art. 4 - Referto all'Autorità Giudiziaria
Art. 5 - Medico necroscopo
Art. 6 - Permesso di seppellimento
Art. 7 - Sepolture particolari

CAPO III – Periodo di osservazione dei cadaveri e obitori

Art. 8 - Termini
Art. 9 - Condizioni di osservazione
Art. 10 - Locali di osservazione

CAPO IV – Trasporto di salme, cadaveri e resti mortali

Art. 11 - Trasporto
Art. 12 - Precauzioni
Art. 13 - Norme generali
Art. 14 - Orari
Art. 15 - Decreto di autorizzazione
Art. 16 - Trasporto particolare
Art. 17 - Trasporto per cremazione
Art. 18 - Trasporto all'estero
Art. 19 - Requisiti cassa
Art. 20 - Trattamento per la conservazione del cadavere
Art. 21 - Ingresso di cadavere
Art. 22 - Trasporto per insegnamento e indagini scientifiche
Art. 23 - Trasporto di resti

CAPO V – Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 24 - Norme di rinvio

CAPO VI – Cimiteri – servizi - costruzioni



- Art. 25 - Disposizioni generali*
- Art. 26 - Organizzazione dei cimiteri*
- Art. 27 - Ammissione nei cimiteri*
- Art. 28 - Ammissione nei cimiteri di ceneri e resti mortali*
- Art. 29 - Funerali*
- Art. 30 - Custodia e manutenzione - Registro operazioni cimiteriali*

CAPO VII – Locali per sosta feretri – Sala per autopsie

- Art. 31 - Camera mortuaria*
- Art. 32 - Requisiti*

CAPO VIII – Inumazione

- Art. 33 - Sepoltura per inumazione*
- Art. 34 - Campi per inumazione*
- Art. 35 - Organizzazione dei campi*
- Art. 36 - Feretro per inumazione*

CAPO IX – Tumulazione

- Art. 37 - Sepolture per tumulazione*
- Art. 38 - Sistema di tumulazione*
- Art. 39 - Tumulazione di ceneri e resti mortali*
- Art. 40 - Tipi di sepoltura per tumulazione*
- Art. 41 - Concessione*
- Art. 42 - Modalità di concessione*
- Art. 43 - Durata della concessione*
- Art. 44 - Caratteristiche della concessione*
- Art. 44 bis – Comunicazione referente concessione*
- Art. 44 ter – Nuove concessioni*
- Art. 45 - Tariffe delle concessioni, delle inumazioni e dei servizi cimiteriali*
- Art. 46 – Priorità*
- Art. 47 - Tumulazione provvisoria*

CAPO X – Sepolture di famiglia

- Art. 48 - Modalità di concessione*
- Art. 49 – Beneficiari*
- Art. 50 – Sepolture private pregresse*
- Art. 50 bis – Aggiornamento dell'intestazione della concessione cimiteriale di sepolture private in caso di decesso del concessionario*
- Art. 50 ter – Estumulazione per utilizzo posti sepolcrali*

CAPO XI – Manutenzione

- Art. 51 - Spese di manutenzione*



CAPO XII – Esumazione, estumulazione e trasferimenti

- Art. 52 - Esumazioni*
- Art. 53 - Esumazioni ordinarie*
- Art. 54 - Ossari - Ossario comune - Resti mortali - Cinerario*
- Art. 55 - Esumazioni straordinarie*
- Art. 56 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie*
- Art. 57 - Operazioni vietate*

CAPO XIII – Decadenza, revoca e rinuncia

- Art. 58- Principi generali*
- Art. 59 - Revoca*
- Art. 60 - Decadenza*
- Art. 61 - Rinuncia*

CAPO XIV – Cremazione

- Art. 62 - Autorizzazione alla cremazione*
- Art. 63 - Trattamento ceneri e urne cinerarie*
- Art. 64 - Area di dispersione ceneri*
- Art. 65 - Dispersione delle ceneri*
- Art. 66 - Affidamento dell'urna cineraria*
- Art. 67 - Modalità conservative delle urne*
- Art. 68 - Cremazione di salme inumate o tumulate*
- Art. 69 - Tariffe*
- Art. 70 - Controlli e sanzioni*

CAPO XV – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 71 - Sanzioni*
- Art. 72 - Casi particolari*
- Art. 73 – Casi particolari di concessioni*
- Art. 74 - Norme di rinvio*
- Art. 75 - Entrata in vigore*



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Medaglia al Merito Civile



SETTORE
Affari generali e Servizi
Demografici